



## ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO MDCCCXXXI

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

*Capitale Sociale L. 11,812,500 — Capitale versato L. 3,543,750*

*Fondi di garanzia L. 137,305,226,61 — Cauzione versata al Regio Governo L. 18,132,020*

---

---

N. 48.

**Bollettino Mensile**

FEBBRAIO 1897

---

---

Fin da quando il Ministero nel 1895 aveva presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge relativo alle tasse di assicurazione, ci siamo affrettati (vedi Bollettino N. 30 dell' Agosto 1895) di esporre al Ministero, come detto progetto di legge ledesse gli interessi del pubblico assicurato, delle Compagnie di assicurazione e degli Agenti.

Pur troppo la voce nostra in allora non fu ascoltata e la legge approvata dal Parlamento entrò in vigore al 1 Gennaio 1896.

Dopo breve tempo, gli stessi organi governativi hanno potuto constatare che la nuova legge senza che l' Erario ne avvantaggiasse suscitava dovunque giustificati lagni.

Approfittando della situazione che ci faceva sperare che un passo collettivo delle Compagnie potesse trovare ora più benevola accoglienza, ci siamo fatti iniziatori di un nuovo Memoriale che firmato da 24 Compagnie venne presentato a S. E. il Ministro delle Finanze da una Commissione composta dai Signori Cav. Kellner, Cav. Luccini e Cav. Pontremoli.

Nel portare qui appresso a vostra conoscenza il memoriale stesso, ci riesce gradito poter constatare che S. E. ha riconosciuto gli inconvenienti della legge, specie per quanto riguarda le registrazioni inutilmente addossate agli Agenti e crediamo di poter sperare che il Ministro presenterà al Parlamento un proposta atta a migliorare la legge e a sollevare gli Agenti dal lavoro.

Qualunque sia per essere il risultato della nostra iniziativa, vorrete riconoscere che noi abbiamo fatto quanto stava in nostro potere per portarvi aiuto e sollievo.



A. S. F. IL COMM. ASCANIO BRANCA

*Ministro per le Finanze*

ROMA

Gli inconvenienti che, dalla pratica applicazione della Legge 8 agosto 1895 sulle tasse di assicurazione (Testo unico 26 gennaio 1897) e del relativo Regolamento pari data, per quanto breve ed incompleto ne sia stato finora il periodo di esperimento, si vanno manifestando, quali erano stati del resto preveduti, inducono i sottoscritti Direttori e Rappresentanti di Compagnie esercenti in Italia l'industria delle Assicurazioni a rivolgersi all'illuminata saggezza dell'E. V. per invocare provvedimenti i quali, senza alterare nè i proventi nè l'essenza della legge nè privare l'Amministrazione finanziaria di quei mezzi di controllo che essa è in diritto di possedere, valgano a rendere meno gravoso e meno complicato il libero funzionamento di un'industria tanto meritevole e tanto degna dell'incoraggiamento e della benevolenza dei Governanti.

Divenuto un fatto compiuto la nuova legge, le Compagnie si accinsero sollecite e volentose ad un lavoro la cui mole colossale era davvero fatta per spaventare anche le Amministrazioni le meglio organizzate. Ed invero per il calcolo e la percezione della nuova tassa e per le relative registrazioni di centinaia di migliaia di contratti, le Compagnie dovettero sconvolgere i loro sistemi contabili; rifare molti ed importanti registri; lottare contro la riluttanza, l'indifferenza e l'incapacità in materia di non pochi degli Agenti; invocare dagli Uffici demaniali schiarimenti e norme nei casi dubbi che la complicazione delle disposizioni di legge faceva sorgere ad ogni tratto, senza che, per non pochi di questi dubbi, siano tuttora tassativamente stabilite norme sicure o scevre di contraddizioni.

Ora che una gran parte del lavoro è fatta, parrebbe che le Compagnie non avessero ragioni per lamentarsi e per chiedere ritocchi o modificazioni al vigente sistema; ma, anche a volere per ora parlare unicamente delle conseguenze amministrative, vi sono inconvenienti che non hanno nè potranno aver mai quel carattere di transitorietà che solo potrebbe renderli tollerabili sui primordi.

Si vuol accennare anzitutto all'obbligo fatto dall'art. 17 della legge (Testo unico) agli Agenti di tenere il *Registro delle somme da essi incassate* per premi od accessori relativi ai contratti di assicurazione.

Quasi tutti gli Agenti delle Società di Assicurazione sono naturalmente reclutati fra le persone più abili a procurare affari e, salvo rare eccezioni, sono appunto queste le meno atte a lavori contabili ed amministrativi; mentre d'altro lato, per essere professionisti o commercianti e non già funzionari stipendiati dalle Compagnie, non possono venire assoggettati a misure coercitive, nè a vincoli di disciplina burocratica da parte delle loro mandanti.

I proventi che la maggior parte di essi ricavano dalle assicurazioni sono, in generale, così esigui che il voler loro richiedere anche un lavoro contabile continuo e preciso, tale cioè

da corrispondere alle prescrizioni della legge e del regolamento, equivale a metterli in condizione o di rinunciare al loro incarico (ciò che si è già ripetutamente verificato), o di andare incontro a gravi conseguenze di contravvenzioni e di penalità che scoraggerebbero anche i meglio volenterosi.

Pare ai sottoscritti che non sia opera di provvido legislatore quella di porre il contribuente in queste distrette; di perseguirlo con prescrizioni che, mentre non raggiungono lo scopo che si vorrebbe ottenere, riescono esiziali alla esplicazione del suo lavoro e della sua attività.

Nulla di più avverso *al libero ed agile movimento di cui*, come ebbe ad affermare la stessa Relazione ministeriale, *abbisogna l'industria delle Assicurazioni*, che quest'onere imposto a persone il più delle volte non atte a sopportarlo, di tenere cioè il Registro in parola.

Non vi ha dubbio che le Compagnie abbiano il massimo interesse a curare la puntuale ed esatta resa di conto degli incassi effettuati dagli Agenti; ma il voler fondare sopra l'operato di questi funzionari, che le Compagnie non sono sempre in grado di sorvegliare con quella continuità che sarebbe indispensabile, un controllo alla esatta applicazione della legge, anche quando non si voglia ritenere esorbitante dai limiti dell'ingerenza fiscale nella vigilanza di intraprese private, darà immancabilmente luogo ad inconvenienti che alle Compagnie non è assolutamente possibile di evitare, malgrado tutto il buon volere, la diligenza ed i sacrifici che esse volessero imporsi per riuscirvi.

Chi può garantire che le registrazioni siano tutte ed esattamente e in tempo debito consegnate nei prescritti registri?

Come è possibile pretendere che le innumerevoli difficoltà derivate dalla *suddivisione in sette classi* della quantità della tassa *pel Ramo Incendi*, dal calcolo dei premi medi, dei premi virtuali, delle quote competenti alle polizze e dichiarazioni per variazioni ed aumenti, vengano esattamente risolte da chi manca bene spesso delle più elementari nozioni di contabilità e di amministrazione, quando la pratica ha rivelato l'incertezza in cui gli stessi funzionari governativi si sono trovati nella interpretazione delle disposizioni di legge e del regolamento?

È egli pratico ed è giusto esigere che le Compagnie siano costrette ad una tale costante e sollecita vigilanza dell'operato delle numerosissime Agenzie sparse in ogni città del Regno che affidi essere puntualmente ed esattamente osservate tutte le prescrizioni relative al registro che debbono tenere i Titolari di quelle Agenzie?

Come potrebbero le società impedire che Agenti cessanti si sottraggano agli obblighi loro imposti dagli articoli 26 e 33 del regolamento in ordine alla chiusura del Registro, all'apposizione delle dichiarazioni ed alla consegna ai successori od all'Ufficio demaniale?

Si voglia adunque riflettere che quando non possa aversi la certezza materiale che tutte le prescrizioni di legge possano essere dagli Agenti regolarmente osservate viene del tutto a mancare quel controllo che la Finanza si ripromette dal confronto delle registrazioni presso le Agenzie con quelle delle Direzioni o Sedi centrali.

Questo controllo può aversi molto più spedito e sicuro con altre indagini che il Governo potrebbe riservarsi di far eseguire.

E ad avvalorare questa nostra affermazione concorre l'autorità di un illustre giurista, l'onorevole Paolo Clementini, ora Consigliere di Stato; il quale nel suo commento alla legge



per le tasse sulle assicurazioni (3<sup>a</sup> serie, vol. X, p. 2<sup>a</sup> della Raccolta delle Leggi speciali) così si esprime al riguardo :

« Non è no col repertorio speciale per uso delle tasse che l'Erario può conseguire una  
« seria garanzia nelle dichiarazioni che vengono fatte, ma soltanto nei modelli propri al-  
« l'Amministrazione di ogni Società. In essi sta il vero segreto per attingere ogni control-  
« leria e sincerarsi di ogni dubbio. Si prenda conoscenza per ogni Società dello speciale or-  
« dinamento interno amministrativo, si scelga fra i vari libri, repertorii, elenchi, modelli,  
« comunicazioni od altro quello che serve di cardine per questa Amministrazione come base  
« del suo ordinamento, da cui prendono vita tutti gli altri modelli e registrazioni — ed in  
« ogni Amministrazione questo caposaldo deve esistere sotto vario nome — si circondi pure  
« questo modello, la cui scelta resta riservata di caso in caso a persona competente, di quelle  
« formalità estrinseche che accrescono autorità ed autenticità e si comprenderà facilmente a  
« quale maggior garanzia giungerà l'Erario, il quale in ogni momento nel caso di sospetto  
« può controllare gli estremi di una operazione con tutto il rimanente dell'ordinamento am-  
« ministrativo. Che se poi la tassa venisse commisurata sul premio l'altra più pronta ga-  
« ranzia sarebbe nelle dichiarazioni dei bilanci di ciascuna Società che a termine dell'art. 177  
« del Codice di commercio resta riservato al potere esecutivo di ordinarle secondo i speciali  
« suoi intendimenti.

« Il legislatore dovrebbe persuadersi di questo anche per l'immenso vantaggio che d'altra  
« parte verrebbe ad arrecare alle Società assicuratrici, le quali sarebbero così completamente  
« sollevate dall'enorme aggravio della tenuta di un inutile repertorio e dalla presentazione  
« di oziosissimi stati. »

È in virtù di tutte queste considerazioni che i sottoscritti domandano all'E. V. che sia tolto l'obbligo della tenuta del Registro degli incassi, per lo meno presso le Agenzie, mentre sarebbe desiderabile che anche per quello delle Sedi centrali o Direzioni venisse sostituito altro metodo più efficace e meno complicato per la determinazione della tassa dovuta, analogamente a quanto viene praticato per l'applicazione dell'art. 145 del Codice di commercio, in ordine alla quale il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non ebbe mai a lamentare inconveniente alcuno.

È pure desiderio dei sottoscritti che vengano meglio precisati due punti della legge i quali possono dar luogo a diversa interpretazione.

Il primo si riferisce all'art. 14 della legge ove è detto : « le tasse non cessano di essere  
« dovute nè quando questo (*il premio*) per qualsiasi causa venga in tutto od in parte resti-  
« tuito dall'Assicuratore, nè in qualunque altro evento. »

Ora è procedimento basato sull'equità ed è consuetudine generale delle Compagnie, al-  
lorechè una polizza debba per aggiunte, variazioni od altro essere *sostituita* da altra, di tener  
conto a favore dell'Assicurato del *rateo di premio* corrispondente al tempo non ancorà tra-  
scorso, sino alla prossima scadenza dell'annualità pagata. Tale sostituzione può operarsi : 1°  
con effettiva *restituzione* del suddetto *rateo di premio*, nel quale caso si emette apposito atto  
di annullamento di polizza, con rimborso materiale di premio, mentre l'Assicurato paga l'in-  
tera annualità relativa alla nuova polizza ; 2° mediante *compensazione* nella prima annualità  
da pagarsi sulla nuova polizza, nella quale pertanto si computa in deduzione il *rateo* re-  
stituibile.

Se si tien conto che in realtà la Compagnia nulla *restituisce* allo Assicurato, inquantochè



essa non procede nei rapporti con questo, che ad una semplice sistemazione di conti, in dipendenza delle variazioni avvenute nel rischio; se si considera che il contratto non presenta soluzione di continuità, perchè la nuova polizza non è che la sostituzione o la continuazione della precedente e la garanzia della Compagnia non ha interruzione; se si considera infine che (ove ciò fosse conciliabile coi loro sistemi contabili) le Compagnie potrebbero conservare il contratto primitivo facendo constare delle avvenute variazioni mediante altro contratto, nel quale figurasse unicamente quella parte di premio che ad esso si riferisce — si comprenderà subito come sarebbe ingiusto il voler dare tale interpretazione alla succitata disposizione dell'art. 14, da escludere la possibilità di compensazione della parte di tassa già pagata con quella da pagarsi, limitatamente ben inteso alla compensazione dei rispettivi premi.

Non essendo ammissibile che la tassa debba essere *pagata due volte*, e riconoscendo la legge stessa all'art. 13 che la tassa debba essere applicata, nei casi di frazionamento del premio, sulla parte di esso effettivamente pagata, sembra ai sottoscritti ragionevole e modesta la loro domanda, intesa a stabilire che i premi compensati agli Assicurati nei casi di *sostituzione* di polizze e pei quali è stata pagata la tassa non debbano essere nuovamente soggetti a tassa — vale a dire che sul rateo da restituire virtualmente all'Assicurato sia anche restituita la tassa.

Il secondo punto della Legge che si domanda venga chiarito è quello della *Registrazione dei premi di riassicurazione*.

Occorre premettere che le riassicurazioni nel *Ramo Incendi* prestate fra Compagnie avvengono mediante *Bollettini di applicazioni*; ma, a differenza dei premi per le assicurazioni dirette, quelli di riassicurazioni in quanto riguardano i premi successivi al primo anno, vengono conteggiati dalla Compagnia in una sola cifra corrispondente alla quarta parte (essendo gli stati *trimestrali*) del totale dei premi scaduti nell'anno.

Riesce pertanto del tutto impossibile di riportare nel *Registro degli incassi* gli importi distinti polizza per polizza; e sarebbe anche irregolare il farlo, inquantochè delle somme che vengono trimestralmente accreditate in conto corrente alla Compagnia ricevente, questa non ha e non può avere la certezza matematica dell'incasso, visto che con successivi *Stati di annullamento* quei premi possono venir in tutto od in parte stornati ed addebitati alla Compagnia stessa, perchè quella che le ha ceduti non ha effettivamente conseguito il loro incasso.

Anche l'obbligo fatto dall'art. 16 del Testo unico per la presentazione entro *venti giorni* delle quitanze rilasciate dagli Assicurati alle Compagnie si è appalesato oneroso e non scevro di incovenienti, data la ristrettezza del margine di tempo concesso, la quale espone le Compagnie al pagamento di penalità pel fatto di ritardi, non rari a verificarsi (e spesso anche plausibili) da parte degli Agenti nell'invio delle quitanze alle Direzioni o Sedi centrali. E la ristrettezza del termine dà inoltre origine ad una troppo grande frequenza di presentazioni incomoda agli stessi Uffici di Ricevitoria, visto che i pagamenti si susseguono giornalmente e che per ciascuno di essi il termine decorre isolatamente.

Sarebbe pertanto desiderabile che questo termine venisse allargato, stabilenlo, in analogia a quanto si fa per la registrazione dei premi, che entro i tre mesi successivi alla scadenza di ciascun trimestre le Compagnie dovessero presentare all'Ufficio del Registro le quitanze dei pagamenti eseguiti nel trimestre precedente e che all'obbligo della registrazione di ogni singola quitanza venisse, per le Compagnie che credono usufruire della disposizione del-



Part. 17 del regolamento, sostituito quello della registrazione del solo elenco che accompagna le quitanze.

I sottoscritti confidano nel benevolo esame e nel favorevole accoglimento delle loro domande, non soltanto perchè esse sono contenute nei modesti confini delle quistioni di forma, ma perchè le semplificazioni desiderate non possono che tornare a vantaggio anche della pubblica amministrazione.

La Direz. Veneta delle Assicurazioni Generali  
BESSO KELLNER

Per la Rappresentanza gen. della Prussiana  
C. G. VISTARINI

Compagnia di assicurazione di Milano  
*L'Amministratore* *Il Direttore*  
G. VISCONTINI LUCCINI

La Popolare  
*Il Direttore*  
D. C. BOSIS

Società Anon. di Assicurazioni a premio fisso  
contro la grandine con sede in Milano  
*Il Consigliere di turno* *Il Direttore*  
FED. TIVOLI Ing. PONTREMOLI

Società internazionale di assicurazioni  
contro le disgrazie accidentali  
*La Rappresentanza*  
Ing. G. PAVIA

L' Universo  
Compagnia italiana di assicurazione  
contro i rischi dei trasporti  
*Il Direttore*  
A. HOLTZ

Per la Nuova Milano  
*Il Vice Direttore generale*  
ANDREA BELLOLI

L' Ancora  
Rappresentanza per l'Italia — Milano  
A. BASEVI

Riunione Adriatica di Sicurtà  
*La Direzione*  
SALEM NEUMANN

Società anonima italiana  
di assicurazione contro gli Infortuni  
*Il Consigliere d'ammin.* *Il Direttore*  
SANSEVERINO G. LUZZANTI

Per L' Union  
Compagnia di assicurazione contro l'Incendio  
*Il Direttore per l'Italia*  
E. MACKENZIE

The Mutual life Insurance Company  
of New York.  
*Il Direttore generale per l'Italia*  
COLTELLETTI

Eguaglianza  
Società assicurazioni — Sede Milano  
*Il Direttore generale*  
E. SAPORITI

Per la Fondiaria Incendio e Vita  
*Un Amministratore* *Il Direttore*  
C. E. CORSINI E. FANTAZZINI

Il Direttore per l'Italia  
della  
Società di Basilea Vita e disgrazie accidentali  
C. TORELLI

La Nazionale  
Per la Compagnia  
*Il Rappresentante per l'Italia*  
ERN. SPÖRNI





**Società anonima Italiana di Assicurazioni  
contro gli Infortuni di Milano.**

M E S E	D A N N I  A N N U N C I A T I		
	SOPRA POLIZZE INDIVIDUALI	SOPRA POLIZZE COLLETTIVE	T O T A L E
Gennaio . . . . .	127	282	409

**Personale**

A *Salerno* venne nominato Agente Principale il signor *Luciani Francesco*.  
Il signor *Andrea Fattori* Ispettore speciale Ramo Vita venne nominato alter ego della Agenzia di *Napoli*.

A *Venezia* è morto il signor *Tito Venni*, il più anziano impiegato della Compagnia e da moltissimi anni Capo della sezione Incendi.

**La Direzione Veneta**

Venezia - Tip. Tondelli

